



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 30/01/2020

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 1.070,00 a titolo di commissioni 'finanziarie e accessorie' ed oneri assicurativi non maturati, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 5/07/2011 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 30/09/2017, oltre al rimborso delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 250,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione anticipata, delle commissioni a favore dell'intermediario per € 701,02, delle spese di gestione del post vendita per € 147,20; di aver esaurientemente esplicitato nel contratto i costi addebitati; la natura up-front delle spese per l'attivazione del finanziamento e della commissione di intermediazione, posto, con riferimento a quest'ultima, che la rete distributiva non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto; l'intervenuto rimborso, da parte della compagnia assicurativa, di € 70,25 a titolo di premio assicurativo non goduto, seguendo un criterio, adeguatamente e preventivamente illustrato al cliente.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a)



in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura *up front* della 'commissione d'intermediazione', mentre devono ritenersi di natura *recurring* le commissioni a favore dell'intermediario e le spese di gestione post vendita, per le quali risulta essere stato effettuato un rimborso cumulativo secondo il criterio lineare previsto in contratto.

Con riguardo alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi non maturati, il Collegio ritiene che siffatti costi, avendo natura *recurring* in quanto commisurati alla durata del prestito, devono essere restituiti per la parte non maturata; tuttavia, in riferimento a tali oneri, la decisione n. 10035/2016 del Collegio di Coordinamento ha precisato che nelle ipotesi in cui, invece, il contratto di finanziamento preveda il rimborso degli oneri assicurativi in favore del soggetto finanziato, ed indichi *ex ante* il criterio quindi applicabile, l'Arbitro non può che prendere atto del criterio così stabilito, posto che vengono in rilievo *“strumenti e principi di tecnica e diritto delle assicurazioni [...] che si pongono al di là della competenza propria dell'Arbitro”*.

Nel caso in questione, l'intermediario ha allegato le C.G.A., in cui viene esplicitato il criterio di calcolo da adottare per il rimborso del premio in caso di estinzione anticipata del finanziamento e le stesse risultano essere consegnate al ricorrente in sede di stipula contrattuale, pertanto, tenuto conto del criterio contrattuale e dei rimborsi già effettuati, nulla risulta ancora dovuto a tale titolo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	74
rate residue		46

TAN	▶	3,95%
% da retrocedere		16,09%

	restituzioni				tot ristoro
	importo	in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi	rimborsi	
commissione intermediario	€ 1.828,75	€ 701,02	€ 294,22	€ 701,02 <input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
commissione intermediazion	€ 2.918,40	€ 1.118,72	€ 469,53	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 469,53
				<input checked="" type="checkbox"/>	
				tot rimborsi ancora dovuti	€ 469,53
				rimb già effettuati, decurtati	€ 701,02
				voci da rimborsare	2
				- in proporzione lineare	1
				- in proporzione con gli interessi	0
				interessi legali	no

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 469,53.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS